


# COMUNE DI BIVONA

(PROVINCIA DI AGRIGENTO)



## REGOLAMENTO SULLE UNIONI CIVILI

Approvato con Delibera Consiliare n. 46 del 17.09.2013

**COMUNE DI BIVONA**  
**Regolamento sulle unioni civili**

**Art. 1**

- 1) Il Comune di Bivona, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità dell'unione civile e ne promuove il pubblico rispetto.
- 2) Ai fini del presente regolamento è considerata unione civile il rapporto tra due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, che ne abbiano chiesto la registrazione amministrativa ai sensi dei successivi articoli.
- 3) Nell'ambito delle proprie competenze, il Comune si impegna ad assicurare alle coppie unite civilmente l'accesso a tutti i procedimenti, benefici e opportunità amministrative di varia natura, alle medesime condizioni riconosciute dall'ordinamento alle coppie sposate e assimilate.
- 4) Il Comune adotta tutte le iniziative per stimolare il recepimento nella legislazione statale delle unioni civili al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurare in ogni circostanza la parità di condizione dei cittadini.

**Art. 2**

- 1) E' istituito presso il Comune di Bivona il registro amministrativo delle unioni civili. Il registro viene tenuto dall'Amministrazione comunale.
- 2) L'iscrizione all'elenco può essere chiesta da:
  - due persone non legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, ma da vincoli affettivi, coabitanti da almeno un anno, ed aventi residenza nel Comune di Bivona;
  - due persone coabitanti da almeno un anno per motivi reciproca assistenza morale e/o materiale ed aventi residenza nel Comune di Bivona;
- 3) le iscrizioni all'elenco avvengono sulla base di una domanda presentata congiuntamente dagli interessati all'ufficio comunale stato civile e corredata dalla documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti indicati al punto 2;
- 4) il venir meno della situazione di coabitazione e di residenza nel Comune di Bivona o della reciproca assistenza morale e/o materiale produce la cancellazione d'ufficio dall'elenco, la quale avviene altresì dietro richiesta di uno o di entrambe le persone interessate;
- 5) per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da atti e disposizioni dell'Amministrazione comunale e per fini non in contrasto con le vigenti disposizioni di legge, a richiesta degli interessati, l'ufficio comunale Stato Civile attesta l'iscrizione nell'elenco.
- 6) l'Ufficio competente verifica l'effettiva convivenza delle persone che richiedono l'iscrizione nel registro e l'attestato.

**Art. 3**

Sino alla riforma del diritto di famiglia e dello stato civile, la disciplina comunale delle unioni civili ha rilevanza esclusivamente amministrativa per i fini di cui all'art. 1 comma 3. E pertanto non interferisce con il vigente regolamento dell'anagrafe e dello stato civile, con il diritto di famiglia, con ogni altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualsiasi altra Pubblica Amministrazione.